Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Martedì, 27 novembre — Numero 276

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale. » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 581 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge organica sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859, n. 3725;

Vedute le leggi 15 luglio 1877, n. 3961 sull'obbligo dell'istruzione; 9 luglio 1876, n. 3250 e 1° marzo 1885, n. 2986 coordinate in testo unico con Nostro decreto 19 aprile 1885, n. 3099 sul miglioramento delle condizioni economiche e giuridiche dei maestri; 11 aprile 1886, n. 3798 sull'aumento degli stipendi dei maestri stessi; 26 marzo 1893, n. 159 per il puntuale pagamento di detti stipendi, il Nostro decreto 2 luglio 1903, n. 430 che approva il testo unico delle leggi sul Monte pensioni, la legge 19 febbraio 1903, n. 45 e il Nostro decreto 21 ottobre 1903, n. 431 che approva il testo unico per la nomina e il licenziamento dei maestri; la legge 8 luglio 1904, n. 407 portante provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari;

Veduti il regolamento unico per l'istruzione elementare 16 febbraio 1888, n. 5292; il regolamento 4 giugno 1893, n. 276 per l'esecuzione della predetta legge 26 marzo stesso anno; il regolamento generale 9 ottobre 1895, n. 623 per l'istruzione elementare; il Nostro decreto 12 giugno 1904, n. 347 portante modificazioni ed aggiunte al regolamento generale predetto; il regolamento 23 giugno 1904, n. 635 per l'applicazione delle leggi sul Monte pensioni;

Visto l'art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

Riconosciuta la necessità di provvedere prontamente alla pubblicazione delle norme per l'applicazione delle disposizioni legislative che si riferiscono alla materia degli stipendi degl'insegnanti elementari e dei concorsi e rimborsi dello Stato ai Comuni per il pagamento degli stipendi stessi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'applicazione delle leggi sull'istruzione primaria nella parte relativa alla materia degli stipendi dei maestri elementari e dei concorsi e rimborsi dello Stato ai Comuni per le leggi 9 luglio 1876, n. 3250; 11 aprile 1886, n. 3798 e 8 luglio 1904, n. 407, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
MAJORANA.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

REGOLAMENTO per gli stipendi degli insegnanti elementari e pei concorsi e rimborsi dello Stato in applicazione delle leggi 9 luglio 1876, n. 3250, 11 aprile 1886, n. 3798 ed 8 luglio 1904, n. 407.

CAPO I.

Classificazione delle scuole.

Art. 1.

Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri e alle maestre, tutte le scuole, con le quali i Comuni provvedono all'istruzione elementare, si distinguono in classificate o non classificate.

Sono classificate le scuole stabilite nei Comuni o nelle frazioni o borgate, che abbiano una popolazione superiore ai 500 abitanti.

Non sono classificate le scuole stabilite nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti e quelle aperte nelle frazioni o borgate, la cui popolazione sia inferiore ai 500 abitanti e non possa, a cagione della distanza maggiore di due chilometri o di altro impedimento, profittare della scuola del centro.

Parimente non sono soggette a classificazione le scuole delle frazioni o borgate, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 319, comma 2°, della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 2.

La classificazione delle scuole è fatta con decreto prefettizio, su proposta del Consiglio scolastico provinciale, sentite le osservazioni dei Comuni.

Art. 3.

Il decreto di classificazione (mod. 1°) indicherà il numero, la natura, la sede delle scuole classificate legalmente esistenti, comprese quelle mantenute da altri enti ed accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, e lo stipendio di ciascun maestro.

Nel decreto sarà inoltre indicato il numero, la natura e la sede delle scuole non classificate esistenti in ciascun Comune, distinguendole in obbligatorie e facoltative e precisando i rispettivi stipendi, quando siano superiori al minimo stabilito anche per queste scuole dalla tabella legale.

Art. 4.

Per le scuole, che, a norma dell'art. 12 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, saranno state accettate a sgravio dell'obbligo totale o parziale del Comune, nello stipendio indicato dal decreto di classificazione sarà compresa eventualmente anche la quota, che ai maestri, secondo lo statuto dell'ente, sarà corrisposta in natura per vitto, alloggio od altra prestazione.

I Consigli provinciali scolastici, sentiti il sindaco del Comune e l'Amministrazione degli enti interessati, determineranno la somma corrisposta in natura, tenendo conto del valore locale di tali prestazioni. Il valore attribuito ai compensi corrisposti in questa forma sarà indicato nelle annotazioni al decreto di classificazione.

Art. 5.

Le scuole classificate sono divise in due categorie: urbana e rurale. Le scuole urbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione della città o del Comune, in cui sono stabilite; le rurali sono parimente divise in tre classi, secondo l'agiatezza del Comune e la popolazione dei luoghi pei quali sono stabilite.

La popolazione si desumerà dai risultati dell'ultimo censimento di Stato (1).

Art. 6.

Sono urbane le scuole istituite nei Comuni, che hanno titolo di città, che hanno scuole pubbliche, classiche, tecniche o normali, o che per il numero degli abitanti debbono mantenere scuole elementari superiori.

Art. 7.

Nella prima classe delle urbane sono poste le scuole della città e dei Comuni, la cui popolazione eccede i 40,000 abitanti; nella seconda quelle delle città o dei Comuni, la cui popolazione eccede i 15,000 abitanti; tutte le altre appartengono alla terza classe.

Art. 8.

Le scuole urbane di 1ª classe si suddividono:

a) quelle dei Comuni, la cui popolazione eccede gli 80,000 abitanti;

b) quelle degli altri Comuni (2).

Art. 9.

Possono essere annoverate tra le urbane di terza classe le scuole stabilite nel centro dei Comuni, i quali, comechè non aventi titolo di città, hanno una popolazione agglomerata di oltre 3000 abitanti (3).

Art. 10.

Fra le rurali appartengono alla prima classe le scuole stabilite nei Comuni, che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di 3000 abitanti; alla seconda le rurali dei Comuni che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di 2000 abitanti; alla terza tutte le altre, ad eccezione di quelle, che per disposizione di legge non sono soggette a classificazione.

Art. 11.

Possono annoverarsi fra le rurali le scuole, che, quantunque

(1) Art. 338 legge 13 novembre 1859.
(2) Tabella annessa alla legge 8 luglio 1904.
(3) Art. 339 § 1° legge 13 novembre 1859.

appartenenti ad una città o ad uno dei Comuni indicati nell'art. 6, saranno stabilite in frazioni separate e lontane più di due chilometri dal centro principale della popolazione (1).

Art. 12.

La classificazione delle scuole delle frazioni dovrà farsi in base all'agiatezza del Comune, tenuto conto della classificazione delle scuole del centro, ed in base alla popolazione della frazione.

Art. 13.

In applicazione degli articoli 338 e 340 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il prefetto potrà anche sulla richiesta del Comune o del maestro interessato, motivata dalle condizioni economiche del Comune stesso, e sentiti i pareri del Consiglio provinciale scolastico e della Giunta provinciale amministrativa, inscrivere le scuole di un Comune nella classe immediatamente superiore a quella alla quale le scuole dovrebbero essere iscritte sulla base del criterio della popolazione.

Per altro non si farà mai passaggio da una categoria all'altra.

Art. 14.

Nel caso, nel quale la popolazione attuale del Comune risulti ufficialmente aumentata o diminuita almeno di un quinto si potrà procedere ad una revisione della classificazione, tenendo conto della popolazione di fatto.

Art. 15.

Il grado di agiatezza dei diversi Comuni, qualunque sia il loro titolo, sarà determinato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie, a cui sottostanno, e principalmente a quelle poste a loro carico per l'istruzione elementare (2).

Art. 16.

Quando, per effetto di una mutazione nella classificazione, le scuole di un Comune passano ad una classe inferiore a quella a cui già appartenevano, i maestri conservano il diritto acquisito allo stipendio ed agli aumenti e miglioramenti loro attribuiti dalle leggi vigenti anteriormente al cambiamento di classificazione.

Il contributo al Monte pensioni continuerà ad essere corrisposto sulla misura dello stipendio conservato al maestro.

Qualora invece le scuole facciano passaggio ad una classe superiore, i maestri hanno diritto al maggiore stipendio portato dalla nuova classificazione dal giorno in cui questa sarà diventata esecutiva e sopra tale maggior stipendio sarà calcolato il contributo al Monte pensioni.

Art. 17.

Il decreto prefettizio, che ordina una nuova classificazione o modifica parzialmente quella esistente, sarà pubblicato dopo la riapertura delle scuole e non più tardi del mese di dicembre, e non avrà effetto esecutivo che a principiare dall'anno scolastico successivo.

Art. 18.

Gli stipendi minimi da assegnarsi agli insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407, e non potranno mai essere inferiori, nonostante qualunque rinunzia o convenzione in contrario (3).

Le maestre, che insegnano nelle classi maschili o nelle miste, hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale (1), ed agli stessi miglioramenti di carriera spettanti ai maestri.

Art. 19.

Gli stipendi delle scuole classificate aperte per sei mesi soltanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi normali stabiliti dalla legge; ma i contributi al Monte pensioni, nonchè le pensioni e gli altri diritti degli insegnanti, saranno uguali a quelli delle scuole annuali.

Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti nominati prima della pubblicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407 (2).

Art. 20.

Gli stipendi dei maestri elementari delle scuole classificate si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di servizio effettivo del medesimo Comune, qualunque sia il carattere e la durata della nomina.

L'aumento di un decimo avrà luogo allo scadere di ciascun sessennio, per quattro volte e non più, e sempre sulla base dello stipendio assegnato alla scuola nel momento in cui il maestro compie il sessennio (3).

Art. 21.

Il diritto all'aumento del decimo spetta anche ai maestri appartenenti ai Comuni, i quali hanno una tabella propria degli stipendi: ma in questo caso l'aumento sarà loro corrisposto sulla base degli stipendi fissati dalla tabella annessa alla legge, anzichè di quelli stabiliti dalla tabella municipale.

Art. 22.

L'aumento concesso dal Comune al maestro, in applicazione dell'art. 2 capitolo ultimo della legge 19 febbraio 1903, n. 45 e dello art. 6 della legge 19 aprile 1885, n. 3099, serie 3ª, ed i miglioramenti di stipendio, ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo sessennale (4).

Art. 23.

Gli aumenti del decimo sugli stipendi, che si riferiscono ai sessenni, che erano in corso al sopravvenire della legge 8 luglio 1904, n. 407, saranno liquidati in base agli stipendi che dalla tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798, sono assegnati alla scuola, nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio.

Gli aumenti, per i sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904, saranno invece liquidati sugli stipendi indicati nella tabella annessa alla detta legge 8 luglio 1904, n. 407 (5).

Art. 24.

I quattro aumenti del decimo sullo stipendio spettanti ai direttori didattici saranno calcolati, nella stessa ragione di quelli dei maestri, sullo stipendio massimo assegnato alle scuole del Comune, aumentato di un decimo.

Lo stipendio legale del direttore didattico, in base al quale dovranno calcolarsi gli aumenti sessennali, sarà lo stipendio massimo dell'organico comunale aumentato di un decimo, esclusi gli eventuali aumenti periodici e quelli sessennali ottenuti prima della nomina a direttore, i quali resteranno tuttavia acquisiti al

(1) Art. 339 § 2° legge 13 novembre 1859.
(2) Art. 340 legge 13 novembre 1859.
(3) Art. 341, § 2° legge 13 novembre 1859.

(1) Art. 10 legge 19 febbraio 1903.
(2) Art. 19 §§ 2°, 4° e 5° legge 8 luglio 1904.
(3) Art. 2 legge 11 aprile 1886.
(4) Art. 27 § 1° T. U. 21 ottobre 1903.
(5) Art. 23 legge 8 luglio 1904.

direttore, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Art. 25.

Per i maestri contemplati nel primo comma dell'art. 16, gli aumenti del decimo maturati dopo il mutamento della classificazione sono corrisposti semplicemente sullo stipendio, che spetterebbe loro secondo la nuova classificazione.

CAPO II.

Concorso dello Stato negli aumenti degli stipendi dei maestri

§ A — Concorso dello Stato per effetto della legge 11 aprile 1886.

Art. 26.

Lo Stato concorre nelle spese, che i Comuni sostengono per gli aumenti degli stipendi dei maestri, portati dalla legge 11 aprile 1886, n. 3978.

Il concorso dello Stato è dato per l'intera somma ai Comuni considerati nell'art. 1 del R. decreto in data 19 aprile 1885, n. 3099, serie 3ª, che approva il testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1 marzo 1885.

Questo concorso dello Stato per gli altri Comuni non potrà mai superare i due terzi della spesa portata dal prescritto aumento di stipendio.

Saranno preferiti pel concorso dello Stato fino ai due terzi:

a) quei Comuni, nei quali la sovrimposta ai terreni ed ai fabbricati ha già raggiunto il limite massimo consentito dalle leggi o che abbiano applicato almeno due tasse locali;

b) quelli che nelle frazioni mantengono scuole non obbligatorie;

c) quelli dov'è maggiore la frequenza degli alunni alla scuola (1).

Art. 27.

Al concorso dello Stato nell'aumento degli stipendi dei maestri elementari, per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3798, i Comuni hanno diritto soltanto per le scuole classificate esistenti al 1° novembre 1886, e sempre quando gli stipendi goduti dai maestri non fossero già uguali o superiori ai minimi legali della tabella annessa alla legge stessa.

Per le scuole, che esistenti al 1° novembre 1886, fossero in seguito state soppresse, cessa per lo Stato l'obbligo al concorso dal momento della soppressione.

Per quelle, che fossero state trasformate, l'obbligo dello Stato è limitato al concorso negli stipendi assegnati alle scuole dopo la trasformazione ed in ragione di questi.

Nel caso che le scuole esistenti al 1° novembre 1886, i cui insegnanti per effetto della citata legge ebbero un aumento di stipendio, vengano a cambiare di classificazione, il concorso dello Stato dovuto ai Comuni per la legge stessa sarà, in applicazione dell'art. 24 ultimo capoverso della legge 8 luglio 1904, n. 407, calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola, vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce.

Art. 28.

Il concorso dello Stato sarà calcolato sulla differenza tra i minimi legali in vigore anteriormente alla legge 11 aprile 1886 e quelli portati dalla tabella annessa alla stessa legge o, nel caso che lo stipendio effettivamente corrisposto al maestro fosse già superiore ai minimi legali stabiliti dalle leggi anteriori a quella del 1886, sulla differenza tra tale stipendio effettivo ed i minimi stabiliti nella tabella annessa alla legge 11 aprile 1886.

(1) Art. 3 legge 11 aprile 1886.

La base della liquidazione del concorso così stabilita, resta immutata, meno che pei casi di soppressione o di trasformazione di scuole e per quelli di cambiamento di classificazione delle scuole stesse.

In quest'ultimo caso, dovendo il concorso essere calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione delle scuole vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce, la base della liquidazione sarà data dalla differenza tra il minimo legale degli stipendi portati per la nuova classe dalla tabella annessa alla legge del 1886 e il minimo legale della classe, alla quale la scuola avrebbe appartenuto, se il mutamento di classificazione si fosse fatto anteriormente alla legge del 1886.

Per le provincie napoletane e per la Sicilia, nelle quali la classificazione portata dalle leggi precedenti al 1° novembre 1886 non corrispondeva perfettamente a quella della legge del 13 novembre 1859, il ragguaglio per determinare la base della liquidazione del concorso dello Stato, nei casi di cambiamento di classificazione, sarà fatto rispettivamente secondo la tabella allegata al presente regolamento (mod. 2°).

Art. 29.

Quando pei mutamenti di classificazione lo stipendio dei maestri dovesse essere diminuito, i mutamenti stessi non avranno valore agli effetti del concorso dello Stato per la legge del 1886, finchè, a causa dei diritti quesiti dei maestri a norma di legge, il cambiamento non avrà l'effetto di diminuire l'onere comunale.

Art. 30.

Nella liquidazione del concorso dello Stato, giusta le norme dei precedenti articoli, si terrà conto solamente dei minimi stabiliti dalla tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798.

Art. 31.

I Comuni, la cui popolazione sia inferiore ai 1000 abitanti e che raggiungano o superino il limite massimo della sovrimposta, i quali per effetto della legge del 9 luglio 1876, n. 3259 abbiano dovuto aumentare gli stipendi ai maestri fino a raggiungere l'aumento portato dalla legge stessa, oltre al concorso per la legge del 1886, saranno rimborsati della spesa effettiva per tale aumento, che lo Stato a norma della citata legge del 1876 avrebbe dovuto pagare sotto forma di sussidio al maestro.

§ B — Rimborso ai Comuni per effetto della legge 8 luglio 1904.

Art. 32.

Lo Stato rimborserà ai Comuni la maggior spesa che dovranno sostenere:

a) per l'aumento degli stipendi da corrispondersi agli insegnanti elementari, giusta il disposto degli articoli 18, 42, 67 e 68;

b) per la maggiore misura degli aumenti sessennali, che dovranno liquidarsi in conseguenza di quanto dispone l'art. 35;

c) per la quota parte degli aumenti, di cui agli articoli 6 e 10 della legge 8 luglio 1904;

d) per il maggior contributo, che i Comuni dovranno versare al Monte pensioni dei maestri elementari in seguito all'aumento degli stipendi, a norma del successivo art. 38 (1).

Art. 33.

Per effetto dell'articolo precedente, i Comuni avranno diritto al rimborso della spesa sostenuta per l'aumento degli stipendi ai maestri elementari, nei limiti dei minimi stabiliti dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904:

a) per le scuole classificate esistenti al 1° luglio 1904 o che

(1) Art. 24 legge 8 luglio 1904.

saranno istituite posteriormente, a datare dall'apertura delle scuole stesse;

b) per le scuole obbligatorie non classificate, nelle quali al 1° luglio 1904 lo stipendio assegnato ai maestri era inferiore alle L. 500;

c) per le scuole facoltative di grado inferiore, nelle quali al 1° luglio 1904 lo stipendio assegnato ai maestri era inferiore alle L. 200;

d) per le scuole tenute dai corpi morali a sgravio totale o parziale dell'obbligo comunale, giusta l'art. 12 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, sempre quando l'aumento di stipendio, a norma delle convenzioni stipulate con gli enti e approvate dal Consiglio provinciale scolastico, sia a carico dei Comuni e la spesa relativa sia regolarmente iscritta nel bilancio comunale.

Art. 34.

Per le scuole facoltative di grado superiore, esistenti al 1° gennaio 1904 e che per effetto dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dovranno essere conservate, o per quelle istituite dai Comuni, entro il termine di due anni dalla promulgazione della stessa legge, i Comuni hanno diritto ad un concorso dello Stato nello stipendio dei maestri, nella misura stabilita dal detto art. 1 della legge, ogni qualvolta all'insegnamento di ciascuna classe sia destinato un apposito insegnante.

Gli stipendi stabiliti per le scuole facoltative di grado superiore anteriormente al 1° gennaio 1904 non potranno per nessun motivo esser diminuiti successivamente, salvo l'applicazione degli articoli 6, 7 e 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Per le scuole classificate aperte per sei mesi soltanto il contributo dello Stato sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano tali, dello stesso Comune.

Art. 35.

I Comuni hanno anche diritto al rimborso della maggiore spesa, che sostengono per il pagamento dei sessenni ai maestri elementari.

Da tale rimborso saranno esclusi i sessenni cominciati prima del 30 giugno 1904, quantunque vengano a maturare posteriormente a tale data.

La liquidazione di questi sessenni, la cui spesa è a carico totale dei Comuni, sarà fatta in base alla tabella della legge 11 aprile 1886.

I sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904, per i quali i Comuni hanno diritto al rimborso della maggiore spesa portata dall'aumento degli stipendi, saranno liquidati in base ai nuovi minimi portati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 36.

L'aumento di stipendio, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1904, deve essere limitato ai soli casi, nei quali l'insegnamento nelle classi multiple o alternate sarà impartito in orari diversi, in conformità del citato articolo.

L'aumento predetto, siccome assegno personale temporaneo, non ha effetto ai riguardi della pensione e del sessennio.

Lo stipendio, base della liquidazione dei due quinti, sarà quello stabilito dalla legge o dal Comune per la nuova classe, che è assegnata al maestro.

Lo stato concorrerà in tale aumento dei due quinti nei soli casi nei quali avrebbe dovuto concorrere nel pagamento dell'intero stipendio ad un maestro effettivo, sia per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3798, sia per la legge 8 luglio 1904, n. 407, e la misura sarà di due quinti della quota di concorso, che, in applicazione delle leggi citate, lo Stato avrebbe dovuto pagare al Comune per questo titolo.

Art. 37.

La facoltà di ridurre di un quarto lo stipendio ai maestri delle scuole, per effetto dell'art. 19 della legge 8 luglio 1904, e la conseguente riduzione di un quarto del contributo dello Stato, si riferiscono alle scuole classificate. Quelle non classificate obbligatorie sono regolate dall'art. 343 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 38.

Il rimborso dovuto ai Comuni per il maggiore onere, che questi dovranno sostenere pel contributo dovuto al Monte pensioni in conseguenza dell'aumento degli stipendi ai maestri elementari, è consolidato, a norma dell'art. 24, lettera d), della legge 8 luglio 1904, nella somma del 5 0[0 sulla differenza tra gli stipendi minimi legali portati dalla legge 11 aprile 1886 e quelli portati dalla legge 8 luglio 1904, esclusi gli assegni personali, senza tener conto della eventuale differenza in più o in meno della spesa effettiva che il Comune sia obbligato a sostenere per il servizio delle pensioni, sia che il Comune eserciti direttamente il servizio stesso, sia che contribuisca al Monte pensioni per gl'insegnanti delle scuole pubbliche elementari.

Nella valutazione del rimborso pel maggior contributo dello Stato, dovrà tenersi conto dello stipendio, cui per l'art. 7, comma 5° del R. decreto 2 luglio 1903, n. 430 (T. U. pel Monte pensioni), è obbligato il Comune agli effetti della iscrizione al Monte.

Art. 39.

Agli effetti della legge 8 luglio 1904, per stipendio effettivamente goduto dal maestro, ed in base al quale dovrà calcolarsi la differenza da corrispondersi dallo Stato al Comune a titolo di rimborso, deve intendersi la somma che il Comune effettivamente paga a titolo di stipendio, senza tener conto dei miglioramenti, che il maestro venisse a conseguire per effetto dell'avanzamento nella carriera, che sia eventualmente costituita dai ruoli organici comunali, e dei miglioramenti che la legge tassativamente esclude dal computo, come gli aumenti sessennali.

Si dovrà, perciò, calcolare nello stipendio agli effetti della liquidazione del concorso l'aumento del decimo dello stipendio, che il Comune si obbliga di corrispondere ai maestri, a norma dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

L'alloggio corrisposto all'insegnante si calcolerà per un decimo

Art. 40.

La quota di rimborso dallo Stato dovuta al Comune, nel caso che lo stipendio sia uguale o minore ai minimi legali portati dalla legge 11 aprile 1886, sarà uguale alla differenza tra questi minimi e quelli fissati nella nuova tabella, annessa alla legge 8 luglio 1904.

Nel caso di stipendio superiore ai minimi fissati dalla tabella annessa alla detta legge 11 aprile 1886, corrisposto dal Comune al maestro; la quota di concorso sarà uguale alla differenza fra lo stipendio effettivamente corrisposto e i minimi della tabella della legge 8 luglio 1904.

Nel caso di istituzione di nuove scuole la quota di rimborso sarà eguale alla differenza fra gli stipendi della tabella annessa alla legge 11 aprile 1886 o i minimi stabiliti dal Comune, se superiori a questi, e quelli fissati dalla legge 8 luglio 1904 per la classe alla quale appartiene la scuola di nuova istituzione.

Quando trattasi di cambiamento di classificazione delle scuole esistenti, la quota di rimborso sarà eguale alla differenza fra i minimi stabiliti dalla legge 11 aprile 1886, o lo stipendio goduto dall'insegnante, se superiore a tali minimi, e quelli della tabella 8 luglio 1904 stabiliti per la classe alla qualo la scuola appartiene nell'anno, cui il concorso si riferisce.

Art. 41.

Quando pei mutamenti di classificazione lo stipendio dei maestri dovesse essere diminuito, i mutamenti stessi non avranno valore agli effetti del concorso dello Stato per la legge del 1904, finchè a causa dei diritti quesiti dei maestri a norma di legge, il cambiamento non avrà l'effetto di diminuire l'onere comunale.

Art. 42.

Ai maestri delle scuole classificate urbane superiori maschili e miste di 1ª e 2ª classe ed alle maestre di scuole urbane superiori femminili di prima classe, che per l'applicazione della nuova tabella hanno un aumento inferiore alle cento lire, sempre quando all'atto dell'applicazione della legge godevano di uno stipendio non superiore al minimo legale, sarà corrisposta la differenza fino a raggiungere le L. 100 come assegno personale.

Analogo assegno personale sarà corrisposto agli insegnanti delle scuole superiori maschili e miste di 1ª, 2ª e 3ª classe rurale e delle scuole femminili superiori di 2ª e 3ª classe rurale, che, all'atto dell'applicazione della legge 8 luglio 1904, si trovavano a godere uno stipendio non superiore al minimo legale e pei quali l'aumento dello stipendio, per effetto della citata legge, sia minore delle L. 125.

Tale assegno personale non sarà produttivo di pensione (1), e quindi, per questa quota i Comuni e gli insegnanti non sono tenuti al contributo al Monte pensioni.

Art. 43.

Qualora lo Stato, per effetto dell'art. 24 della legge 8 luglio 1904, n. 407, sia obbligato al rimborso per una scuola mantenuta in Consorzio da due o più Comuni, esso rimborserà direttamente ai singoli Comuni la maggiore spesa, che dovranno sostenere, in proporzione della quota da ciascuno corrisposta.

§ C — Norme per la formazione dei ruoli.

Art. 44.

Ciascun Comune, durante il mese di gennaio, raccoglierà in due distinti prospetti conformi ai modelli 3° e 4°, tutti i dati, in base ai quali dovrà essere liquidato il concorso dello Stato in applicazione della legge 11 aprile 1886, n. 3798 ed il concorso e rimborso ad essi dovuto per effetto della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Questi prospetti firmati dal sindaco e dal segretario comunale, il quale è responsabile della conformità dei dati stessi agli atti amministrativi del Comune, saranno non più tardi del 31 dello stesso mese di gennaio trasmessi al prefetto presidente del Consiglio scolastico provinciale per il relativo controllo.

Art. 45.

Entro il mese di febbraio, il Consiglio scolastico provinciale esaminerà i prospetti di tutti i Comuni della provincia, servendosi degli elementi, che esistono negli uffici della Prefettura, in ordine tanto ai bilanci comunali quanto all'ordinamento scolastico dei Comuni. Occorrendo, il Consiglio scolastico dovrà invitare il Comune a dare schiarimenti sugli eventuali dubbi o divergenze, prima di approvare i prospetti stessi.

Riconosciuti regolari i prospetti come rispondenti perfettamente allo stato di fatto e di diritto dell'ordinamento scolastico comunale, i prospetti stessi non più tardi del 15 del successivo mese di marzo saranno inviati al Ministero, perchè provveda alla liquidazione dei concorsi e rimborsi dovuti ai Comuni stessi ed al pagamento, entro i termini stabiliti dalla legge.

(1) Art. 22 legge 8 luglio 1904.

Art. 46.

In base ai prospetti approvati dai Consigli provinciali scolastici, il Ministero, riconosciuta la regolarità dei dati forniti, provvederà alla liquidazione dei concorsi e rimborsi dovuti ai Comuni per le citate leggi del 1886 e 1904, tenendo presenti i criteri stabiliti negli articoli precedenti, e quindi al relativo pagamento delle somme liquidate a titolo di rimborso o concorso per l'anno.

Art. 47.

Nel caso che contro il Comune sia stato dai maestri interposto ricorso per mancato pagamento totale o parziale degli stipendi maturati, il Ministero, sentito l'avviso del provveditore agli studi e riconosciuto fondato il ricorso, sospenderà con decreto motivato il pagamento del concorso o del rimboso fino a che il Comune non si sia messo in regola con i pagamenti degli stipendi.

Capo III.

Pagamento degli stipendi agl'insegnanti elementari e ai direttori didattici.

Art. 48.

Gli stipendi sono pagati a rate mensili o bimestrali. (1)

Il maestro, che cessa dall'ufficio per qualsivoglia ragione durante l'anno scolastico, ha diritto a tanti decimi sullo stipendio annuale quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato. La stessa ripartizione proporzionale ai mesi di lezione sarà adottata per le scuole, in cui si fa lezione soltanto una parte dell'anno, e con la medesima norma vien regolato lo stipendio di chi sostituisce il maestro.

La norma anzidetta è applicabile per determinare i diritti eventuali degli eredi o altri successori del maestro.

Art. 49.

Gli stipendi, le paghe, gli assegni, le indennità, i sussidi, le gratificazioni ed i compensi di qualsiasi specie, che si corrispondono ai maestri, ai direttori didattici ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servigi inerenti all'istruzione elementare, non possono essere sequestrati, nè pignorati, nè ceduti, se non nei casi, nelle misure e con le forme previste dalla legge 7 luglio 1902, n. 276 (2).

Le pensioni, gli arretrati di esse, le indennità dei maestri inscritti al Monte pensioni, non possono essere nè cedute, nè sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge a' sensi e nella misura stabilita dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, e parimente non possono essere nè pignorate, nè sequestrate, nè cedute le pensioni comunali dei maestri, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge in conformità dell'art. 13 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Art. 50.

Nel mese di ottobre il prefetto trasmette, in piego raccomandato, agli esattori comunali delle imposte, un elenco contenente nome, cognome e paternità degli insegnanti elementari e dei direttori stipendiati dal Comune, l'indicazione dello stipendio dovuto a ciascuno, la scadenza e l'importo di ciascuna rata, nonchè l'importo delle ritenute da farsi mensilmente per ciascuno a favore del Comune, per gli effetti della legge e del regolamento sul Monte delle pensioni.

Detto elenco sarà firmato dal prefetto e dovrà, inoltre, esservi unito l'ordine all'esattore di soddisfare lo stipendio agli insegnanti elementari, ai termini del presente regolamento.

Alle esattorie consorziali saranno nei detti modi e termini tra-

(1) Art. 3 § 1° T. U. 19 aprile 1885.
(2) Articoli 1, 2 e 11 legge 7 luglio 1902.

smessi dai prefetti elenchi distinti per ognuno dei Comuni componenti il consorzio.

Art. 51.

Gli esattori, tanto comunali quanto consorziali, dovranno, entro otto giorni, accusare ricevuta dei suindicati elenchi al prefetto per mezzo degli agenti delle imposte o dei sindaci.

In difetto, potrà essere applicata dal prefetto agli esattori inadempienti l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie approvati con decreto del ministro delle finanze.

Art. 52.

Dal prefetto sono pure trasmessi immediatamente agli esattori, in piego raccomandato, gli estratti delle deliberazioni del Consiglio scolastico provinciale per l'approvazione delle nomine e delle aspettative, per la sospensione dall'ufficio, per il licenziamento degli insegnanti e dei direttori stipendiati dal Comune, per l'approvazione delle convenzioni intercedute fra gl' insegnanti e il municipio, nonchè gli estratti dei provvedimenti delle autorità scolastiche, i quali importino variazioni nel personale o negli stipendi.

Art. 53.

Degli estratti indicati nell'articolo precedente sarà, nei modi e termini di cui all'art. 51, inviata dall'esattore ricevuta al prefetto, salvo l'applicazione, per il caso di mancanza o di ritardo non giustificato, dell'ammenda stabilita dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.

Art. 54.

L'esattore comunale o consorziale è obbligato a pagare puntualmente, alla scadenza, gli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici.

La mancanza di fondi in Cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tale caso, egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà, a carico del Comune, l'interesse del cinque per cento dalla data dei pagamenti (1).

Art. 55.

L'esattore, il quale sia anche tesoriere comunale, è tenuto al pagamento delle rate scadute, dedotte le somme già sequestrate o cedute a norma di legge, sulla semplice esibizione del mandato.

Art. 56.

Lo stesso obbligo è imposto all'esattore, cui non sia affidato il servizio di cassa del Comune, purchè i maestri o i direttori esibiscano una dichiarazione, che dovrà rilasciarsi dal tesoriere comunale, dalla quale risulti che la rata non fu potuta soddisfare per mancanza di mandato o di fondi o per altra causa non portanto impedimento legale al pagamento in tutto o in parte della rata scaduta.

Esistendo qualche impedimento legale, esso sarà dal tesoriere enunciato sulla predetta dichiarazione, o l'esattore ne terrà conto per eseguire le occorrenti deduzioni dalle somme, che dovrà anticipare.

Qualora il tesoriere comunale rifiuti di rilasciare la suddetta dichiarazione, l'esattore, su richiesta anche verbale dell'interessato, dovrà notificare gratuitamente per mezzo del suo messo al tesoriere che, non sorgendo opposizioni nel termine di tre giorni, egli pagherà senz'altro la rata scaduta.

(1) Articolo unico legge 26 marzo 1893.

Art. 57.

Dell'eseguito pagamento delle rate di stipendio l'esattore o tesoriere dà avviso al sindaco in giornata.

Art. 58.

Nel caso di ritardo nel pagamento degli stipendi, sarà dal prefetto, in seguito a denunzia degl' interessati, inflitta all' esattore l'ammenda, di cui nei capitoli normali.

Art. 59.

Nella ricevuta da rilasciarsi dai maestri o direttori all'esattore tesoriere a saldo della rata di stipendio scaduto, saranno esattamente indicate le somme avute in contanti e quelle che furono trattenute sopra la rata stessa e dovrà essere del pari accennato il motivo della trattenuta.

Quando l'esattore non sia anche tesoriere comunale, la dichiarazione, di cui all'art. 56, insieme con la ricevuta è ritirata e conservata dall'esattore, che deve, con la notizia dell'effettuato pagamento, comunicare al sindaco o al tesoriere, gli estremi della ricevuta predetta.

Art. 60.

Nel caso di ritardo non giustificato nell'invio dell'avviso di pagamento o della comunicazione degli estremi della ricevuta, può essere dal prefetto applicata all'esattore l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.

Art. 61.

Se entro dieci giorni dalla scadenza dello stipendio dei maestri elementari, i Comuni non avranno rilasciato i relativi mandati di pagamento, la Giunta provinciale amministrativa, su reclamo in carta libera dell'insegnante, a norma dell'art. 197 della legge comunale e provinciale, emetterà d'ufficio i relativi mandati, i quali saranno esigibili, non ostante l'opposizione del Comune, entro un termine che stabilirà la predetta Giunta, quando già non siano stati anticipati dall'esattore a norma dell'art. 54.

Se l'esattore ritarda il pagamento del mandato d'ufficio, incorre nella multa del 4 per cento, che andrà a vantaggio dell'insegnante o direttore (1).

Art. 62.

Quando l'esattoria manchi di titolare o sia gerita da un delegato o gestore provvisorio, se non vi siano fondi di cassa, il prefetto con suo decreto ordinerà al tesoriere della Provincia di fare il pagamento del mandato, salvo alla Provincia di ripeterne dal Comune il rimborso, insieme all'interesse del 5 per cento, di cui nella legge 26 marzo 1893, n. 159, a mezzo di mandato d'ufficio rilasciato dalla Giunta provinciale amministrativa (2).

Art. 63.

Il tesoriere della Provincia è obbligato, sulla semplice comunicazione del decreto del prefetto, a pagare gli stipendi dovuti agli insegnanti elementari della Provincia, a mezzo dell'ufficio postale e a spese del Comune, quando il servizio di esattoria comunale o consorziale è affidato ad uno speciale sostituto (3) o ad un delegato per la riscossione o gestore (4) e ciascuno di essi non disponga di fondi in cassa.

(1) Art. 28 §§ 1° e 2° T. U. 21 ottobre 1903.

(2) Art 28 § 3 T. U. 21 ottobre 1903.

(3) Art. 15. Testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 29 giugno 1902, n. 281 - Art. 58 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296.

(4) Art. 23 e 58 citato regolamento.

Art. 64.

L'esattore risponde del puntuale adempimento degli obblighi derivantigli dalla legge 26 marzo 1893, n. 159, dalla legge 19 febbraio 1903, n. 45, e dal presente regolamento, con la prestata cauzione e con gli altri suoi beni, giusta il disposto dell'art. 16 della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.

I Comuni, che ritardino il pagamento degli stipendi, non possono, per l'anno in corso o finchè duri l'inadempimento, ricevere sussidi dal Ministero.

CAPO IV.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 65.

Annualmente, entro il mese di maggio, in occasione del pagamento dei contributi principali al Monte pensioni, i Comuni verseranno separatamente alla Cassa depositi e prestiti anche la giornata di stipendio dei direttori didattici o degl'insegnanti, di cui all'art. 29 della legge 8 luglio 1904. L'importo della giornata predetta equivarrà alla 360ª parte dello stipendio annuale netto goduto dal direttore o dall'insegnante al 1° gennaio dello stesso anno, e sarà ritenuto dai Comuni sulla rata di stipendio relativa al febbraio.

I Consigli scolastici provinciali indicheranno le singole quote da ritenersi sullo stipendio dei direttori e degl'insegnanti nella colonna annotazioni dell'elenco generale dei contributi, e pei Comuni non soggetti al Monte in apposita nota da unirsi all'elenco stesso. La somma complessiva da versare per l'intiera Provincia sarà segnata sul frontespizio dell'elenco e su quello del ruolo. La somma da versare per ciascun Comune sarà indicata sul frontespizio dell'estratto dell'elenco da trasmettersi da ogni Comune. La sezione di tesoreria rilascerà all'esattore una quietanza separata per il versamento di cui al presente articolo, come pure trasmetterà uno speciale vaglia del Tesoro alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 66.

Nel computo del bienno per la istituzione delle scuole facoltative di grado superiore, di cui all'art. 1 della legge 8 luglio 1904 n. 407, si terrà conto dell'atto con cui la scuola s'istituisce, anche se l'apertura abbia luogo dopo spirato il biennio, purchè essa sia regolarmente aperta nell'anno successivo e il prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico attesti che tutte le condizioni pel normale funzionamento di essa siano state adempiute.

L'obbligo al concorso da parte dello Stato decorrerà sempre dall'apertura della scuola.

Art. 67.

L'aumento di stipendio risultante dalla tabella, di cui all'articolo 18 in confronto allo stipendio effettivamente goduto dall'insegnante al 1° luglio 1904, esclusi gli aumenti sessennali già conseguiti, sarà dato dai Comuni in un biennio, in ragione di una metà in ciascuno dei due anni finanziari 1904-1905 e 1905-1906, a partire dal 1° luglio 1904 (1).

Art. 68.

Gli insegnanti delle scuole classificate urbane, che godono gli stipendi minimi legali fissati nella tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798, ed ai quali l'applicazione della nuova tabella conferirà un aumento di stipendio inferiore alle L. 100 annue, e quelli delle scuole classificate rurali, che avranno un aumento inferiore alle L. 125 annue, riceveranno la differenza, a titolo di maggiore assegno personale da conseguirsi anch'esso in un biennio, come all'articolo precedente.

(1) Art. 21 legge 8 luglio 1904.

Art. 69.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, i Consigli provinciali scolastici, sentite le osservazioni dei Comuni, procederanno alla revisione della classificazione vigente, modificandola, ove sia il caso, in conformità delle norme del regolamento stesso.

La nuova classificazione avrà effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data del decreto prefettizio col quale viene stabilita.

Art. 70.

Tutte le disposizioni del capitolo X del regolamento unico per l'istruzione elementare, approvato con R. decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (serie 3ª), sono abrogate, come pure quelle altre contenute nel detto regolamento e nei successivi, che siano contrarie alle norme del regolamento presente.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Modello 1.

Consiglio scolastico provinciale della provincia di......

Il prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico

Veduto il titolo V della legge 13 novembre 1859, n. 3725 sulla istruzione elementare;

Veduta la legge 19 febbraio 1903, n. 45 intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari;

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 407 portante provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari;

Veduto il regolamento generale per l'istruzione elementare approvato con R. D. . . . .;

Sentite le dichiarazioni dei Comuni interessati;

Tenuto conto del numero degli abitanti del capoluogo e delle frazioni secondo l'ultimo censimento ufficiale e delle condizioni economiche di ciascun Comune, quali risultano dai bilanci comunali;

Sulla deliberazione del Consiglio scolastico provinciale nell'adunanza del . . . .

Decreta:

È approvato il seguente stato della classificazione delle scuole elementari della provincia, il quale avrà vigore dall'anno scolastico . . . . a tutti gli effetti di legge.

. . . . li . . . . 19 . .

Il prefetto

<table>
<tr><th rowspan="5">Numero d'ordine</th><th rowspan="5">Comuni</th><th rowspan="5">Frazioni</th><th rowspan="5">Popolazione desunta dall'ultimo censimento ufficiale</th><th colspan="2" rowspan="4">Classificazione delle scuole</th><th rowspan="5">Direzioni didattiche</th><th colspan="26">Numero delle scuole</th><th colspan="13">Stipendi corrisposti agli insegnanti</th><th rowspan="5">Annotazioni</th></tr>
<tr><th colspan="15">Obbligatorie</th><th rowspan="4">Totale delle scuole obbligatorie</th><th colspan="9">Facoltative</th><th rowspan="4">Totale delle scuole facoltative</th><th rowspan="4">Direttori didattici</th><th colspan="9">Scuole obbligatorie</th><th colspan="3" rowspan="3">Scuole facoltative</th></tr>
<tr><th colspan="9">classificate</th><th colspan="6">non classificate</th><th colspan="3" rowspan="2"></th><th colspan="3" rowspan="2">Scuole facoltative di grado superiore esistenti al 1° gennaio 1904 o che per effetto dell'art. 1° della legge 8 luglio 1904 devono essere conservate</th><th colspan="3" rowspan="2">Scuole facoltative di grado superiore istituite dal 1° luglio 1904 a tutto giugno 1906</th><th colspan="6">Classificate</th><th colspan="3" rowspan="2">non classificate</th></tr>
<tr><th colspan="3">mantenute dai Comuni e aperte per tutto l'anno scolastico</th><th colspan="3">mantenute da altri enti ed accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune</th><th colspan="3">aperte per sei mesi soltanto in conformità dell'art. 19 della legge 8 luglio 1904, n. 407</th><th colspan="3"></th><th colspan="3">a sgravio totale o parziale del Comune</th><th colspan="3">aperte per tutto l'anno scolastico</th><th colspan="3">aperte soltanto per sei mesi</th></tr>
<tr><th>Categoria</th><th>Classe</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th><th>maschili</th><th>femminili</th><th>miste</th></tr>
</table>

N. B. Nella colonna « Annotazioni » oltre le notizie di cui all'art. 4 del regolamento . . . . . . si dovranno indicare altresì le ragioni per le quali il prefetto, valendosi della facoltà concessa dall'art. 13 del regolamento stesso, abbia iscritto le scuole di un Comune alla classe immediatamente superiore o inferiore a quella, cui esse dovrebbero essere inscritte sulla base del criterio della popolazione.

Modello 2.

TABELLA di ragguaglio degli stipendi dei maestri elementari per determinare la base della liquidazione del concorso dello Stato nei casi di cambiamento di classificazione delle scuole per le provincie napoletane e per la Sicilia, nelle quali la classificazione o la misura degli stipendi portate dalle leggi anteriori al 1° novembre 1886 non corrispondevano perfettamente a quelle della legge Casati.

Tabella (art. 28 del regolamento).

			Tabella degli stipendi in vigore per la legge 11 aprile 1886, n. 3798			Tabella ragguagliata degli stipendi anteriormente alla legge 11 aprile 1886					
			Classi			Per le provincie napoletane			Per la Sicilia		
			1ª	2ª	3ª	Classe 1ª	Classe 2ª	Classe 3ª	Classe 1ª	Classe 2ª	Classe 3ª
Urbane	superiori	maschili	1,320 —	1,110 —	1,000 —	1,320 —	1,100 —	990 —	1,320 —	1,100 —	990 —
		femminili	1,056 —	880 —	800 —	1,033 33	800 —	680 —	880 —	750 —	700 —
	inferiori	maschili	1,000 —	950 —	900 —	990 —	880 —	770 —	990 —	880 —	770 —
		femminili	800 —	760 —	720 —	800 —	600 —	531 66	660 —	586 66	513 33
Rurali	superiori	maschili	900 —	850 —	800 —	950 —	785 —	660 —	880 —	770 —	660 —
		femminili	720 —	680 —	640 —	950 —	750 —	600 —	586 66	513 33	440 —
	inferiori	maschili	800 —	750 —	700 —	775 —	700 —	550 —	715 —	605 —	550 —
		femminili	640 —	600 —	560 —	775 —	625 —	500 —	476 66	403 33	366 66

Modello 3.

Comune di . . . .

Provincia di . . . .

Circondario di . . . .

PROSPETTO

delle notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello Stato nell'aumento di stipendio degl'insegnanti elementari, dovuto ai Comuni per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3798, nell'anno 19 . .

Norme per la compilazione del prospetto

. . . .

Si certifica che i dati esposti nei prospetti delle pagine seguenti corrispondono agli atti ufficiali esistenti presso questo Comune.

Il sindaco

Il segretario

Le notizie raccolte nei prospetti delle pagine seguenti sono conformi ai documenti ufficiali esistenti presso questa Prefettura.

Il prefetto

presidente del Consiglio provinciale scolastico

Comune di . . . . . .

Provincia di . . . . *Circondario di . . . .*

Popolazione legale del Comune (secondo il censimento del 1901) . . . . . . abitanti . . . .
Sovrimposta ai tributi diretti per ogni lira d'imposta principale risultante dai ruoli (dati del bilancio 19. .) L. . . . .
Tasse locali applicate col bilancio 19. .: Numero . . . .(. . . .)
. . . .
Scuole non obbligatorie mantenute nelle frazioni . . . . N. . . . .
(indicare in quali frazioni): . . . .
. . . .
Percentuale della frequenza degli alunni alle scuole in confronto della popolazione:

Frequentano la scuola alunni N. . . . . . per ogni cento abitanti.

CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE

quando andò in vigore la legge 11 aprile 1886, n. 3798, cioè al 1° novembre 1886

CATEGORIA	Classe	Numero delle scuole classificate al 1° novembre 1886 gl'insegnanti delle quali ebbero un aumento di stipendio per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3798					Totale
		Maschili		Femminili		Miste M.	
		inferiori M. I.	superiori M. S.	inferiori F. I.	superiori F. S.		
Classificazione vigente al 31 ottobre 1886 (*a*)							
nel centro							
nelle frazioni							
Classificazione adottata per l'applicazione della legge 11 aprile 1886, n. 3798, (*b*)							
nel centro							
nelle frazioni							
Classificazione vigente (*c*)							
nel centro							
nelle frazioni							

(*a*) La classificazione vigente al 31 ottobre 1886 sarà indicata in *urbana* o *rurale* di *1ª*, *2ª* o *3ª classe* in base alle leggi 13 novembre 1859, n. 3725 e 9 luglio 1876, n. 3250 per le Provincie regolate dalla legge Casati, ed in base al decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860 ed al rescritto 21 marzo 1861 per la Sicilia. Per le Provincie napoletane la classificazione vigente al 31 ottobre 1886 sarà indicata in *2°* o *1° grado* di *1ª*, *2ª*, *3ª*, *4ª*, *5ª* e *6ª classe* in base all'art. 22 della legge-decreto 7 gennaio 1861 (Imbriani).

(*b*) La classificazione sarà indicata in *urbana* o *rurale* di 1ª, 2ª o 3ª classe.

(*c*) La classificazione vigente devesi riferire alle sole scuole esistenti nel 1886 e segnate nella parte superiore del presente prospetto.

Elenco degli insegnanti

per i quali è dovuto il concorso dello Stato nell'aumento di stipendio portato dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798.

Cognome e nome degli insegnanti delle scuole indicate nel prospetto della pagina precedente, in servizio al 1° novembre 1886 per i quali è dovuto il concorso dello Stato nell'aumento di stipendio — N. B. — Dopo il nome dell'insegnante che era in servizio al 1° novembre 1886 devesi, quando ne sia il caso, aggiungere fra parentesi quello dell'insegnante che lo ha sotituito.	Scuola alla quale l'insegnante è preposto (a)	Stipendio individuale: effettivo che gl' insegnanti godevano al momento in cui andò in vigore la legge 11 aprile 1886 n. 3798	Stipendio individuale: al quale ebbero diritto gl'insegnanti per l' applicazione della tabella annessa alla predetta legge (minimo legale come dalla tabella a tergo)	Aumento di stipendio annuo al quale l'insegnante ebbe diritto per la completa applicazione della tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798 (Differenza fra le colonne 3 e 4)	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
Scuole classificate nel centro —					
Scuole classificate nelle frazioni — N. B. — Al nome dell' insegnante si farà *precedere*, fra parentesi, quello della frazione in cui ha sede la scuola.					
Misura del concorso stabilito dal Ministero					
Somma liquidata per l'anno 19.	. . . .		*Lire* . . .		

(*a*) Si indicherà M. I. (maschile inferiore), M. S. (maschile superiore), F. I. (femminile inferiore), F. S. (femminile superiore), M. (mista).

STIPENDI MINIMI LEGALI DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI

CLASSIFICAZIONE DELE SCUOLE	Tabella degli stipendi in vigore per la legge 11 aprile 1886, n. 3798			TABELLA degli stipendi in vigore anteriormente alla legge 11 aprile 1886												TABELLA di ragguaglio degli stipendi per determinare la base della liquidazione del concorso dello Stato nei casi di cambiamento di classificazione delle scuole					
				nelle provincie regolate dalla legge Casati			nelle provincie napoletane						nella Sicilia			per le provincie napoletane			per la Sicilia		
	CLASSI			CLASSI			CLASSI						Comuni con oltre 40 mila abitanti	Comuni oltre 15 mila abitanti	Comuni con meno di 15 mila abitanti	CLASSI			CLASSI		
	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	(1ª)	(2ª)	(3ª)	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª
URBANE — Superiori — maschili	1320.-	1110.-	1000.-	1320.-	1100.-	990.-	1320.-	1100.-	990.-	990.-	990.-	990.-	1320.-	1100.-	990.-	1320.-	1100.-	990.-	1320.-	1100.-	990.-
URBANE — Superiori — femminili	1056.-	880.-	800.-	880.-	733.33	660.-	1200.-	1000.-	900.-	800.-	700.-	660.-	880.-	750.-	700.-	1033.33	800.-	680.-	880.-	750.-	700.-
URBANE — Inferiori — maschili	1000.-	950.-	900.-	990.-	880.-	770.-	990.-	880.-	770.-	770.-	770.-	770.-	990.-	880.-	770.-	990.-	880.-	770.-	990.-	880.-	770.-
URBANE — Inferiori — femminili	800.-	760.-	720.-	660.-	586.66	513.33	900.-	800.-	700.-	600.-	550.-	513.33	660.-	586.66	513.33	800.-	600.-	531.66	660.-	586.66	513.33
													Comuni con oltre 3 mila abitanti (1ª)	Comuni da 2 a 3 mila abitanti (2ª)	Comuni con meno di 2 mila abitanti (3ª)						
RURALI — Superiori — maschili	900.-	850.-	800.-	880.-	770.-	660.-	1000.-	900.-	800.-	770.-	660.-	660.-	880.-	770.-	660.-	950.-	785.-	660.-	880.-	770.-	660.-
RURALI — Superiori — femminili	720.-	680.-	640.-	586.66	513.33	440.-	1000.-	900.-	800.-	700.-	600.-	600.-	586.66	513.33	440.-	950.-	750.-	600.-	586.66	513.33	440.-
RURALI — Inferiori — maschili	800.-	750.-	700.-	715.-	605.-	550.-	800.-	750.-	700.-	550.-	550.-	550.-	715.-	605.-	550.-	775.-	700.-	550.-	715.-	605.-	550.-
RURALI — Inferiori — femminili	640.-	600.-	560.-	476.66	403.33	363.66	800.-	750.-	700.-	550.-	500.-	500.-	476.66	403.33	366.66	775.-	625.-	500.-	476.66	403.33	366.66

Modello 4.

Comune di . . . .

Provincia di . . . . **Circondario di . . . .**

PROSPETTO

delle notizie necessarie per **la** liquidazione del **concorso** dello Stato **nella spesa per** gli stipendi **degl'insegnanti** elementari, dovuto ai Comuni per effetto della legge 8 luglio 1904, n. 407, nell'anno 19 . . .

Si certifica che i dati esposti nei prospetti delle pagine seguenti corrispondono agli atti ufficiali esistenti presso questo Comune

Il sindaco

Il segretario

Le notizie raccolte nei prospetti delle pagine seguenti sono conformi ai documenti ufficiali esistenti presso questa Prefettura.

Il prefetto

presidente del Consiglio provinciale scolastico

PARTE RISERVATA AL MINISTERO

Liquidazione delle somme dovute dallo Stato al Comune:

I. Concorso di L. 150 nello stipendio dello N. . . . classi facoltative di corso superiore esistenti nel Comune al 1° gennaio 1904 e per quelle istituite entro il termine di due anni dalla promulgazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, come dal prospetto *B* (art. 1 della legge) . . . . L.

II. Quota parte dell'aumento dei 2/5 dello stipendio corrisposto agl'insegnanti preposti, in orario diverso, a due sezioni o due classi diverse, nel caso che lo Stato concorra nella somma dello stipendio normale, come dal prospetto *C* (art. 6 della legge) . . . . »

III. Simile, per gl'insegnanti ai quali è affidato contemporaneamente l'insegnamento della 5ª e 6ª classe, come dal prospetto *D* (art. 10 della legge) . . . . »

IV. Rimborso:

a) dell'aumento di stipendio dipendente dalla nuova *tabella* per gli stipendi minimi legali annessa alla legge, come dalla col. 10 del prospetto *E* (art. 20 e 21 della legge) . . .

b) della maggior misura degli aumenti sessennali cominciati dopo il 30 giugno 1904 (art. 23 della legge, capoverso secondo) come alla col. 11 del prospetto *E*. . . . .

c) del maggior contributo, che i Comuni dovranno versare al Monte pensioni dei maestri elementari in seguito all'aumento degli stipendi di cui alla lettera *a*, in ragione del 5 0/0 degli aumenti stessi (art. 24 della legge) salvo le eccezioni di cui all'art. 7 della legge sul Monte pensioni dei maestri, come alla col. 12 del prospetto *E*. . . . . »

L.

d) dell'aumento personale agl'insegnanti di cui alla col. 13 del prospetto *E* (art. 22 della legge) . . . .

Totale . . . L.

Prospetto *A* — Numero e classificazione delle scuole esistenti nel Comune.

1	Categoria (urbana o rurale) 2	Classe (1^a 2^a o 3^a) 3	Maschili: inferiori 4	Maschili: superiori 5	Femminili: inferiori 6	Femminili: superiori 7	Miste: inferiori 8	Miste: superiori 9	Totale 10
Scuole obbligatorie classificate — nel centro									
Scuole obbligatorie classificate — nelle frazioni									
Scuole obbligatorie non classificate — nel centro									
Scuole obbligatorie non classificate — nelle frazioni									
Scuole facoltative — nel centro									
Scuole facoltative — nelle frazioni									
Numero totale delle scuole esistenti nel Comune.									

Prospetto *B*. — Classi facoltative di corso superiore esistenti nel Comune (Art. 1 della legge)

LOCALITA' (Centro o nome della frazione) in cui è istituita la classe di corso superiore facoltativa 1	Numero d'ordine assegnato all' insegnate nel prospetto *E* 2	Cognome e nome dell' insegnante al quale è affidata la classe 3	Classi esistenti (4^a, 5^a e 6^a) 4	Data di istituzione delle classi facoltative 5	Parte riservata al Ministero — Concorso dello Stato 6
Totale classi facoltative di corso superiore esistenti N. . . . L.					

Prospetto *C*. — Insegnanti ai quali è affidato l'insegnamento, in orari diversi: di due sezioni della stessa classe, di due classi diverse obbligatorie o facoltative del corso inferiore o del corso superiore (Art. 6 della legge, escluso il caso dell'insegnamento nella 5^a o 6^a classe di cui al prospetto *D* che segue).

Numero d'ordine assegnato all'insegnante nel prospetto *E* 1	Cognome o nome dell' insegnante 2	Classe che l'insegnante già reggeva 3	Nuova classe affidata all'insegnante: Classe 4	Nuova classe affidata all'insegnante: Stipendio 5	Aumento di stipendio (2 quinti) corrisposto all' insegnante 6	Decorrenza del provvedimento e quindi dell'aumento (2 quinti) dello stipendio 7	Parte riservata al Ministero — Somma per la quale concorre lo Stato nello stipendio normale della nuova classe affidata a ciascun insegnante: per la legge 11 aprile 1886 8	per la legge 8 luglio 1904 9	Totale 10	Concorso dello Stato nell'aumento (2 quinti) di cui alla precedente colonna 11
									L.	

Prospetto *D*. — Insegnanti ai quali è affidata contemporaneamente la 5^a e 6^a classe.

Numero d'ordine assegnato all'insegnante nel prospetto *E* 1	Cognome e nome dell' insegnante 2	Stipendio del quale era provveduto quando insegnava in un solo corso 3	Decorrenza del provvedimento e quindi dell' aumento dello stipendio 4	Aumento di stipendio (2 quinti) corrisposto all'insegnante 5	Parte riservata al Ministero — Somma per la quale concorre lo Stato nello stipendio normale di ciascun insegnante per la legge 8 luglio 1904 6	Concorso dello Stato nell' aumento (2 quinti) di cui alla precedente colonna 7
					L.	

Prospetto *E*.

Elenco nominativo di tutti gl' insegnanti elementari in servizio.

N. B. — I nomi degl'insegnanti dovranno iscriversi nello stesso ordine seguito per la classificazione delle scuole nel prospetto *A* e cioè: prima quelli delle scuole *obbligatorie* classificate, poi quelli delle scuole obbligatorie non classificate e dopo quelli delle *facoltative*, ed in ogni gruppo quelli delle scuole del *centro*, precederanno quelli delle scuole nelle *frazioni*. Tanto per gl' insegnanti del centro quanto per quelli delle frazioni, si terrà il seguente ordine d'iscrizione: prima quelli delle scuole *maschili*, poi delle *femminili* e in fine delle *miste*, posponendo sempre quelli delle classi *inferiori* a quelli delle *superiori*.

Num. d'ordine progressivo	Cognome e nome degl'insegnanti N. B. — I nomi degli insegnanti nelle scuole classificate, aperte soltanto sei mesi dell'anno (art. 19 della legge) saranno scritti in questa colonna dopo tutti gli altri e preceduti dall' indicazione « scuole aperte soltanto sei mesi dell'anno ». Qualora lo insegnante goda per diritto acquisito lo stipendio intero, se ne farà speciale annotazione a piedi della pagina	Scuola alla quale l'insegnante è proposto (a)	DATA della nomina o della decorrenza dell'ultimo aumento sessennale sullo stipendio conseguito in base alla legge 11 aprile 1886, n. 3798 (b)				STIPENDIO INDIVIDUALE		PARTE RISERVATA AL MINISTERO — Rimborso dovuto al Comune (riferibile all'anno 19. . .)			
			Sessennio o nomina (S o N.)	Anno	Mese	Giorno	effettivamente goduto dagli insegnanti al 30 giugno 1904, esclusi soltanto gli aumenti sessennali o quelli periodici dipendenti da speciali organici esistenti in alcuni Comuni	al quale hanno diritto gli insegnanti nell'anno 19.. (minimo legale come dalla tabella stampata nell'ultima pagina di questo ruolo colonna n. 4)	per l'aumento di stipendio dipendente dall' applicazione della nuova tabella	per la maggiore misura degli aumenti sessennali cominciati dopo il 30 giugno 1904	per il maggior contributo al Monte pensioni dei maestri elementari (5 0/0 della colonna 10 salvo le eccezioni di cui all' art. 7 della legge sul Monte pensioni)	per l'applicazione dell'art. 22 della legge (aumento personale non produttivo di pensione)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Annotazioni.

a) Si indicherà: M. I. (maschile inferiore), M. S. (maschile superiore), F. I. (femminile inferiore), F. S. (femminile superiore), M. F. (mista).

b) Se trattasi di sessennio, si farà precedere la data dalla lettera S, indicando pure il numero dei sessenni; se si tratta di nomina, la data sarà preceduta dalla lettera N.

Nel caso che la nomina dell' insegnante sia avvenuta durante l'anno a cui si riferisce il prospetto, si indicherà nelle *annotazioni* se la scuola sia di nuova istituzione con la data della decorrenza dello stipendio, oppure se l'insegnante sia stato nominato in sostituzione di altro preposto in una scuola già esistente, con la data di cessazione del maestro uscente e la decorrenza dello stipendio di quello che lo ha sostituito.

Stipendi minimi legali degl'insegnanti elementari

CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE				Stipendi minimi	
Categoria o grado			Classe	della tabella annessa alla legge 11 aprile 1886 n. 3798	della tabella annessa alla legge 8 luglio 1904 n. 407
1			2	3	4
Scuole obbligatorie classificate	Urbane	Maschili e miste	1ª superiori	1320	1350 (a)
			1ª inferiori	1000	
			2ª superiori	1110	1200
			2ª inferiori	950	
			3ª superiori	1000	1140
			3ª inferiori	900	
		Femminili	1ª superiori	1056	1150 (a)
			1ª inferiori	800	
			2ª superiori	880	1000
			2ª inferiori	760	
			3ª superiori	800	940
			3ª inferiori	720	
	Rurali	Maschili e miste	1ª superiori	900	1000
			1ª inferiori	800	
			2ª superiori	850	950
			2ª inferiori	750	
			3ª superiori	800	900
			3ª inferiori	700	
		Femminili	1ª superiori	720	850
			1ª inferiori	640	
			2ª superiori	680	800
			2ª inferiori	600	
			3ª superiori	640	750
			3ª inferiori	560	
Scuole obbligatorie non classificate				—	500
Scuole facoltative				—	200

(a) Per le scuole di 1ª classe urbana nei Comuni con popolazione superiore agli 80,000 abitanti, gli stipendi della nuova legge sono quelli indicati qui contro:			
Maschili e miste	superiori	1320	1500
	inferiori	1000	
Femminili	superiori	1056	1300
	inferiori	800	

Il numero 585 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, che regola le indennità giornaliere per gli impiegati in missione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ispettori per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli, incaricati di recarsi fuori della loro residenza per ragioni di ufficio, sarà corrisposta un'indennità di L. 15 al giorno per il tempo in cui dovranno rimanere fuori di residenza.

Art. 2.

Ai detti ispettori accreditati temporaneamente presso le direzioni generali del Banco di Napoli e di Sicilia sarà corrisposta un'indennità di L. 12 per i primi tre mesi di soggiorno a Napoli ed a Palermo e di L. 10 per il periodo successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. CCCCXI (Dato a San Rossore, il 9 novembre 1906), col quale si stabiliscono le zone di servitù militare attorno alla batteria Castagna della piazza di Spezia.

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

COMUNE DI CHIETI

Riscatto dei debiti

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CREDITORI.

Ai termini ed agli effetti degli articoli 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 e 24 del regolamento 24 decembre 1900, n, 501, ed in virtù delle facoltà delegategli dalla Commissione Reale pel credito comunale e provinciale nella seduta del 20 novembre 1906, il sottoscritto convoca i creditori del comune di Chieti all'adunanza che avrà luogo in Roma, alle ore 15 del 18 dicembre 1906, nell'ufficio della Commissione Reale (Ministero dell'interno).

In tale adunanza il delegato della Commissione offrirà ai creditori il 70 % sul capitale e relativi interessi liquidati a tutto il 31 dicembre 1903 a saldo di ogni loro avere. I debiti che si sottopongono a transazione sono quelli rappresentati dalle cartelle del prestito « Compagnoni » 1886, quelli per le obbligazioni emesse successivamente nel 1898 e nel 1901-902 calcolati tutti i detti titoli al valore nominale e con le cedole insolute a tutto il 31 dicembre 1906 per complessive L. 928,576,25 ed infine quelli della ditta Alberto Treves e C. per le obbligazioni originariamente rilasciate alla ditta Fabbri costruttrice dell'acquedotto, il valore delle quali è stato calcolato con l'aggiunta degli interessi per quelle scadute e non soddisfatte, e con la detrazione dello sconto del 5,40 0[0, corrispondente alla misura dell'interesse compreso nelle dette obbligazioni, per quelle ancora da scadere.

Il riscatto di quest'ultimo debito dovendo avvenire senza che nulla resti innovato per quanto riguarda l'esercizio dell'acquedotto per parte della ditta Treves, le annualità da riscattare si sono computate per L. 50 mila anzichè per L. 55 mila, poichè le L. 5000 originariamente comprese nell'annualità per corrispettivo degli oneri della manutenzione e dell'esercizio dell'acquedotto continueranno ad essere corrisposte sul bilancio ordinario del Comune.

In totale il debito verso la ditta Alberto Treves e C.i che si sottopone a transazione risulta quindi di L. 922,400 ed il complesso dei debiti transigibili di L. 1,850,976.25.

Rimane inteso che le operazioni di riscatto avranno principio appena ultimate le formalità occorrenti e che sulle somme convenute in via di transazione decorrerà l'interesse del 4 % dal 1° gennaio 1907 fino alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione dei titoli di credito ed anche pel periodo pel quale dovesse ancora protrarsi il pagamento dopo tre mesi dalla detta presentazione.

Salva l'approvazione dei ministri dell'interno e del tesoro, la transazione sarà valida quando venga accettata da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti dei debiti dichiarati transigibili.

Nel caso in cui la seduta andasse deserta per non essersi raggiunti i tre quarti suindicati, ne sarà tenuta un'altra in giorno da destinarsi, secondo l'avviso che verrà ripetuto. In questa seconda adunanza basterà, a rendere obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei debiti rappresentati.

Gli interessati potranno intervenire personalmente all'adunanza o farsi rappresentare da apposito delegato munito di regolare procura ed il possesso delle obbligazioni e cedole sarà comprovato mediante l'esibizione materiale dei titoli o di un certificato di deposito dei titoli medesimi presso una delle sedi succursali od agenzie della Banca d'Italia o presso altri istituti di credito aventi sede nel Regno e regolarmente riconosciuti, od anche mediante atti di deposito rilasciati da pubblici notai.

Tali certificati, redatti in doppio esemplare (uno dei quali in carta da bollo da cent. 60 verrà restituito dopo l'adunanza all'esibitore, l'altro in carta semplice sarà trattenuto dal presidente) dovranno riportare, per ogni titolo, il rispettivo numero di emissione delle obbligazioni e l'indicazione delle cedole semestrali che vi sono attaccate che, giusta la dichiarazione contenuta in questo avviso, si terranno presenti, per la determinazione dei rispettivi crediti.

Roma, addì 25 novembre 1906.

Il presidente
SALVAREZZA.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 23 agosto 1906:

Placucci Luigi, vice cancelliere della pretura di Siniscola, è collocato a riposo, dal 1° luglio 1906, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice cancelliere di tribunale.

Sono accettate le volontarie dimissioni dalla carica, presentate dall'alunno di 2ª classe della 1ª pretura urbana di Roma, Angelelli Arrigo, con decorrenza dal 6 agosto 1206.

Guerci Ferdinando, alunno gratuito nella 1ª pretura di Alessandria, è dichiarato decaduto dalla carica dal 5 agosto 1906, per non aver preso possesso delle sue funzioni.

Natale Agostino, alunno di 1ª classe nel tribunale di Vigevano, in aspettativa, è richiamato in servizio nello stesso tribunale di Vigevano, dal 1° settembre 1906.

Con R. decreto del 26 agosto 1906:

Moradei Napoleone, cancelliere della pretura di Radda, è collocato a riposo, dal 1° settembre 1906.

Apollari Giuseppe, cancelliere della pretura di Ardore, è collocato a riposo, dal 1° agosto 1906.

Melillo Enrico, cancelliere della pretura di Ascoli Piceno, è collocato a riposo, dal 1° settembre 1906.

Zucca Carlo Giuseppe, già cancelliere della pretura di Orzinovi, in aspettativa, è collocato a riposo, dal 16 luglio 1906, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice cancelliere di Corte d'appello.

Gelati Raffaele Alfredo, cancelliere della pretura di Marsiconovo, collocato a riposo, dal 1° agosto 1906, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di vice cancelliere di Corte di appello.

Con decreto Ministeriale del 26 agosto 1906:

Braccioni Stanislao, vice cancelliere della pretura di Urbino, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Perugia, coll'attuale stipendio di L. 1500.

Ermini Romeo, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Perugia, è nominato vice cancelliere della pretura di Urbino, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Girelli Ricciotti, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Brescia, è nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Brescia, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Margola Alfredo, vice cancelliere della 1ª pretura di Brescia, è **nominato sostituto segretario** della R. procura presso il tribunale di Brescia, coll'attuale stipendio di L. 1500.

Marani Toro Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Teramo, è collocato in aspettativa per due mesi, dal 1° settembre 1906, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Novaro Paolo, già vice cancelliere della pretura di Savona, in aspettativa, è confermato nell'aspettativa stessa per altri tre mesi, dal 1° settembre 1906, con la continuazione dell'attuale assegno.

Grazia Eligio, vice cancelliere della pretura di Avezzano, è temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale di Roma.

Marchis Adolfo, sostituto segretario della R. procura di Acqui, è nominato vice cancelliere della prima pretura di Asti, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Ravera Guido Secondo, alunno gratuito nel tribunale di Alessandria, è dichiarato dimissionario dalla carica per non aver preso possesso dell'ufficio, ai termini dell'art. 12 dell'ordinamento generale giudiziario.

Grasso Lucilio, già alunno della pretura di Cortemiglia, in aspettativa, è dichiarato decaduto dalla carica dal 16 agosto 1906 e cessa dal far parte dell'Amministrazione, ai termini dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1863, serie 1ª.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 16 agosto 1906:

Landolfi Francesco, notaro nel comune di Montella, distretto notarile di Sant'Angelo dei Lombardi, è traslocato nel comune di Paternopoli, stesso distretto.

Sforza Lamberto, notaro residente nel comune di Castelplanio, distretto notarile di Ancona, è traslocato nel comune di Fano, distretto notarile di Pesaro.

Gaglio Alfonso, notaro residente nel comune di Realmonte, distretto notarile di Girgenti, è traslocato nel comune di Siculiana, stesso distretto.

Bernardi Sigismondo, notaro residente nel comune di Canzano, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Giulianova, stesso distretto.

Maronna Francesco Antonio, notaro residente nel comune di Montalbano Jonico, distretto notarile di Matera, è traslocato nel comune di Craco, stesso distretto.

Battaglia Giuseppe, notaro residente nel comune di Canolo, distretto notarile di Gerace, è traslocato nel comune di San Luca, stesso distretto.

Favi Dolcino, notaro residente nel comune di Pozzallo, distretto notarile di Modica, è traslocato nel comune di Spaccaforno, stesso distretto.

Aldi Bernardino, notaro residente nel comune di Castello di Campagnano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Piana di Caiazzo, stesso distretto.

Di Spilimbergo Enrico, notaro residente nel comune di Pausula, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Macerata.

Con decreto Ministeriale del 23 agosto 1906:

È concessa:

al notaro Frugis Vito una proroga sino a tutto il 12 ottobre 1906, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Avigliano;

al notaro Colacino Giuseppe una proroga sino a tutto il 20 ottobre 1906, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Motta Santa Lucia.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 16 agosto 1906:

Rigazzi Stanislao, notaro in Sortino, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, coll'annuo stipendio di L. 400, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante la rendita annua di L. 20.

Personale subalterno.

Di Pietro Paolo, sotto archivista nell'archivio notarile di Messina, è promosso archivista, coll'annuo stipendio di L. 1600.

Guttarolo Luigi, copista nell'archivio notarile di Messina, è promosso sotto archivista coll'annuo stipendio di L. 1200.

Guttarolo Giovanni, è nominato copista nell'archivio notarile di Messina, coll'annuo stipendio di L. 1000.

Con R. decreto del 16 agosto 1906:

Pipitone Gioacchino, notaro in Marsala, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, con l'annuo stipendio di L. 600, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante la rendita annua di L. 30.

Culto.

Con RR. decreti del 4 agosto 1906,
registrati alla Corte dei conti il 4 successivo:

È stato respinto il ricorso del comune di Casalnoceto, contro la decisione del 9 aprile 1903 della Giunta provinciale amministrativa di Alessandria, che ordinava al comune stesso di pagare la somma di L. 170 alla parrocchia di Casalnoceto a titolo di assegno per l'organista per gli anni 1900 e 1901.

È stato accolto il ricorso del parroco della chiesa di Santa Maria Assunta in Cosarò, contro la decisione del 20 gennaio 1903 della Giunta provinciale amministrativa di Messina, relativa alla reiscrizione nel bilancio del comune di Cesarò della somma di L. 637.50 per assegno di congrua, ed alla riduzione a L. 615 dell'assegno per spese di culto.

È stato respinto il ricorso del comune di Liveri contro la decisione del 1° luglio 1904 della Giunta provinciale amministrativa di Caserta, che ordinava al detto comune di ripristinare nel bilancio per l'anno 1904 l'assegno di L. 51 annue per supplemento di congrua al parroco della chiesa locale e di pagare nel termine di giorni venti la somma che all'uopo era stata iscritta per l'anno 1903.

È stato dichiarato irrecivibile il ricorso del sacerdote Giovanni Battista Franca già economo spirituale della parrocchia di San Donato, in Montelevecchie ed è stato respinto quello del sacerdote Angelo Filippini, rispettivamente in data del 12 dicembre 1903 e 9 aprile 1904, contro la decisione del 30 giugno 1903, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Pesaro-Urbino negava il ripristino, nel bilancio del comune di Tomba di Pesaro, di alcuni assegni per spese di culto già corrisposti alla parrocchia prima dell'anno 1877.

È stato respinto il ricorso del parroco della chiesa di San Michele Arcangelo in Pomarico, contro la decisione del 9 luglio 1903, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Potenza ridusse da L. 425 a L. 200 l'assegno corrisposto dal comune di Potenza per la festa del patrono San Michele.

È stato parzialmente accolto il ricorso del parroco di Tufara, contro la decisione del 14 febbraio 1903 della Giunta provinciale amministrativa di Campobasso, che respinse il reclamo dello stesso parroco diretto ad ottenere l'annullamento della deliberazione 2 marzo 1902 del Consiglio comunale di Tufara, relativo alla radiazione di spese di culto dal bilancio del comune per l'anno 1903, mandando ad iscrivere nel bilancio del Comune stesso gli assegni per olio e cera e per l'organista in regione di L. 91.50 il primo e L. 34 il secondo.

Con R. decreto del 5 agosto 1906,
registrato alla Corte dei conti il 22 successivo:

È stato respinto il ricorso del parroco di Auletta, contro la decisione del 19 febbraio 1904 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Salerno cancellò dal bilancio comunale di Auletta lo stanziamento di L. 110 pel predicatore quaresimalista.

È stato accolto il ricorso del comune di Brienza contro la deci-

sione in data del 4 maggio 1904, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Potenza, disponeva la radiazione dal bilancio del detto comune dell'assegno di L. 221 a titolo di spesa di culto in favore della parrocchia del luogo.

È stato accolto il ricorso del comune di San Nazzaro Calvi contro la decisione del 13 maggio 1904 della Giunta provinciale amministrativa di Benevento che ordinava lo stanziamento di ufficio nel bilancio del detto Comune della somma di L. 520 per onorario al sacerdote incaricato nell'esercizio del culto, nella chiesa dell'Immacolata esistente nella frazione di Calvi.

È stato dichiarato irricevibile il ricorso del comune di Cipressa, contro la deliberazione del 27 gennaio 1904, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Porto Maurizio, accogliendo il reclamo del parroco di Cipressa, ordinò lo stanziamento d'ufficio, nel bilancio di quel Comune, della somma di L. 107.18 a titolo di supplemento di congrua.

Con R. decreto del 21 agosto 1906:

Sono nominati in virtù del R. patronato:

Castelli sac. Donato, alla parrocchia di San Romolo in Pivigliano, comune di Vaglia.

Rucci sac. Romeo, al mansionariato vacante nel capitolo cattedrale di Vasto.

Ruggieri sac. Francesco, ad un canonicato semplice vacante nel capitolo cattedrale anzidetto.

Di Fonzo sac. Luigi, al canonicato cantorale nel ripetuto capitolo cattedrale.

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

Pastorello sac. Vincenzo, al beneficio parrocchiale di San Germano dei Berici.

Pompili sac. Enrico, al beneficio parrocchiale dei Santi Apostoli Simone e Giuda in Castiglione Accinelli, comune di Piobbico.

Carducci sac. Augusto, al beneficio parrocchiale di Santa Maria di Piazza in Sarnano.

De Montis sac. Edoardo, al beneficio parrocchiale della Immacolata Concezione in Osilo.

Introzzi sac. Edoardo, al beneficio parrocchiale di Santa Tecla in Torno.

Giorgino sac. Cosimo all'arcipretura curata nel capitolo cattedrale di Brindisi; ed è pure concesso l'*Exequatur* alla Bolla pontificia con la quale, accettandosi la rinunzia emessa dal sacerdote Pisoni Francesco al beneficio parrocchiale di Sant'Ippolito in Lumellogno di Novara, è stata al medesimo sacerdote concessa l'anna pensione di L. 500 sulle rendite di quel beneficio.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,307,178 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 20, al nome di *Squindoz* Giuseppe fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Lercoz Luigia fu Giovanni, *Squindoz*, domiciliato in Gressoney Saint-Jean (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Squindo* Giuseppe fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Lercoz Luigia fu Giovanni, vedova *Squindo*, ecc., il resto come sopra, vero proprietario della rendita

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 novembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 novembre, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,85 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 27 novembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

26 novembre 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedole	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,01 46	101,01 46	101,39 50
4 % *netto*	102,89 50	100,89 50	101,27 54
3 1/2 % *netto*	102,03 54	100,28 54	100,61 83
3 % *lordo*	73,13 33	71,93 33	72,75 77

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data d'oggi, è aperto un concorso per l'ammissione di sessanta alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di gennaio 1907 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami, debbono essere scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 30 novembre p. v. alla prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 27, alla data del presente avviso.

2° certificato di cittadinanza italiana.

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso.

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione e non ha difetti fisici od imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato, o il diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. — Diritto civile.

II. — Diritto costituzionale.

III. — Diritto amministrativo.

IV. — Economia politica e scienza delle finanze.

V. — Diritto penale (libro 1°) e procedura penale (titolo preliminare e libro 1°).

VI. — Diritto commerciale.

VII. — 1. Legge elettorale politica.

2. Legge sulla stampa.

3. Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali.

4 Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa.

5. Legge sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti.

6. Legge sulla Corte dei conti.

7. Legge sul contenzioso amministrativo.

8. Legge sui conflitti di attribuzione.

9. Legge e regolamento sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

10. Testo unico della legge comunale e provinciale e successive modificazioni e relativo regolamento.

11. Legge sui segretari comunali e altri impiegati comunali e provinciali.

12. Legge e regolamento di pubblica sicurezza.

13. Legge e regolamento sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

14. Legge sulle opere pubbliche.

15. Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

16. Leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

17. Legge e regolamento sugli acquisti dei Corpi morali.

18. Legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione obbligatoria.

19. Legge sul reclutamento del R. esercito.

20. Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del regolamento relativo.

21. Legge sui prestiti ai Comuni ed alle Provincie.

22. Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento.

23. Sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali.

VIII. — Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai giorni nostri.

IX. — Una lingua straniera (francese, inglese e tedesca) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai numeri I, II, III, IV.

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del Concorso dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle L. 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, 1 ottobre 1905.

Per il direttore della divisione 1ª
VIGLIANI.

9

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Una grande riforma sociale, che fa riscontro alla proclamazione della costituzione russa, è stata sancita con un recentissimo *ukase* dello Czar Nicola II. La notizia è data dal *Daily Telegraph* con queste parole:

« Ieri sera venne pubblicata una legge della maggiore importanza, che abolisce, col primo gennaio venturo, la dimora obbligatoria dei contadini nei villaggi a cui appartengono ».

L'intera stampa oggi discute questa legge, che è destinata ad avere conseguenze incalcolabili, così per i contadini, come per la nazione.

D'ora innanzi i contadini potranno diventare proprietari delle terre e la proprietà individuale sostituirà ben presto la proprietà comunale. I contadini d'ora innanzi saranno liberissimi di godere i diritti di tutti gli altri sudditi dello Czar.

Il provvedimento è uno dei più importanti che siano stati emanati dal Governo russo dopo il decreto di Alessandro II di quarantacinque anni fa, che proclamò l'emancipazione dei servi della gleba ».

Questa grande riforma sociale viene a paralizzare la azione dei rivoluzionari democratici che si proponevano la distribuzione delle terre ai contadini. Ora questi potranno chiedere al Comune la liquidazione delle terre di comproprietà comunale e così diventare dei piccoli possidenti, sia di una parte delle terre, sia di una somma equivalente alla loro quota parte. Ciò corrisponde allo scopo precipuo dei rivoluzionari, e però la nuova legge è fatta per paralizzarne l'azione.

La politica interna russa ritorna adunque nel campo delle riforme sociali, le quali certamente varranno più di qualsiasi reazione.

La politica estera è invece continuamente turbata nell'Estremo Oriente. Dopo gli incidenti di Sakalin, i giapponesi chiedono dei diritti di pesca che la Russia non vorrebbe concedere. Su di che così informa il *Novoie Vremia*:

« Le domande fatte dai giapponesi per i diritti di pesca sulle coste russe del Pacifico, sono esorbitanti;

alcune di esse saranno accolte dal ministro degli esteri soltanto per amore di pace. Pare che la Russia sia disposta a concedere il diritto di pesca sulle coste, ma non nelle baie, nei golfi e lungo i fiumi, mentre il Giappone chiede anche questa concessione. L'opinione predominante è che sia necessario per la Russia di sacrificare, non solo la sua antica egemonia del Pacifico, ma anche quella modesta posizione che essa vi aveva tuttora ».

* * *

Ogniqualvolta un Sovrano fa visita ad un altro si vuole trovare il movente dell'incontro, e quando non lo si conosce, la stampa si sbizzarrisce a crearne uno. Ora, sulla visita del Re di Danimarca all'Imperatore di Germania, il *Daily Mail* riceveva da Berlino:

« La visita di Re Federico a Guglielmo non avrebbe altro scopo che la ratifica di un trattato segreto, a norma del quale la Danimarca e la Germania si impegnerebbero a chiudere l'accesso del Mare Baltico nel caso di una guerra nella quale la Germania fosse implicata. In cambio la Germania garantirebbe l'integrità della Danimarca e la garantirebbe dai danni che le potessero venire da una simile guerra ».

La notizia aveva fatto fortuna e perciò anche il giro della stampa estera; ma ora, quasi ufficialmente, i fogli berlinesi la smentiscono con queste parole:

« Circa la visita recente del Re di Danimarca a Berlino, si dichiara da buona fonte che nei lunghi colloqui, che ebbero luogo in questa occasione, non è stata in questione la neutralità della Danimarca. Le informazioni relative ad un sedicente impegno della Danimarca in vista di chiudere lo stretto del Sund ad una flotta nemica della Germania, sono fantastiche ».

* * *

Per quanto il ministro della guerra di Spagna abbia assicurato, con le sue risposte alle interpellanze mossegli sulle cose marocchine, che le misure prese non sono che provvedimenti preventivi, e per quanto altrettanto abbia fatto il ministro Pichon in Francia, tuttavia l'opinione pubblica, in Spagna ed in Francia, crede inevitabile un conflitto nel Marocco.

Nell'*Humanité*, Jaurès protesta contro le misure progettate per un possibile intervento al Marocco e scongiura Governo e Parlamento a non lasciarsi trascinare in avventure.

Jaurès formula queste due domande: L'azione della Francia e della Spagna ha il consenso delle altre potenze rappresentate ad Algesiras? Vi è un accordo reale tra la Francia e la Spagna e non vi è da temere che tra le due nazioni possano scoppiare dissensi provocati dal contrasto di ambizioni segrete?

Poichè la Francia ha commesso il grande errore di entrare nell'imbroglio marocchino, dice Jaurès, il solo mezzo di limitare il pericolo è che la politica della Francia al Marocco sia veramente internazionale e fatta in piena luce.

La visita del Re Giorgio I di Grecia

S. M. il Re Giorgio di Grecia, nella mattinata di ieri, si recò anche alla Consulta a visitarvi S. E. il ministro degli esteri. Nel pomeriggio, accompagnato dal generale Lamberti, si recò a palazzo Chigi, ove lasciò la carta da visita per S. E. l'ambasciatore d'Austria presso il Re d'Italia. Nella serata partecipò ad un *the* offerto in suo onore dall'ambasciatore inglese, sir E. Egerton. Vi intervennero la granduchessa Maria, S. E. Tittoni, il ministro di Grecia, l'ambasciatore e l'ambasciatrice di Russia ed altri personaggi.

Alle ore 20 fu a pranzo alla Reggia.

***

Stamane le LL. MM. il Re Giorgio e Re Vittorio Emanuele si sono recati a visitare il monumento a Vittorio Emanuele II, entrandovi dalla caserma delle guardie municipali in Campidoglio.

Erano ad attendere i Sovrani le LL. EE. il ministro dei lavori pubblici, on. Gianturco, ed il sottosegretario di Stato, on. Dari, gli ingegneri Kock, Piacentini e Manfredi, preposti a continuare l'opera del Sacconi, nonchè l'ingegnere Crimini, capo dell'ufficio tecnico, che fece da guida agli augusti visitatori.

Le LL. MM. si recarono dopo a visitare gli scavi del Foro Romano, accolti ed accompagnati nella visita dall'illustre direttore degli scavi comm. Boni. Indi visitarono Castel Sant'Angelo, ammirando il Museo militare ivi organizzato dal tenente colonnello cav. Borgatti.

La carrozza dei Sovrani era scortata dai corazzieri in bassa tenuta.

Oggi S. M. il Re Giorgio, nel pomeriggio, si è recato al palazzo Farnese ed ha lasciato la sua carta da visita a S. E. Barrère, ambasciatore di Francia.

***

Questa sera S. M. il Re Giorgio, assieme alla figlia granduchessa Maria, parte per Brindisi, ove s'imbarcherà sull'yacht *Amphytrite* che lo trasporterà a Corfù.

La nave italiana *Etruria* farà scorta d'onore al Sovrano greco.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Cortesie internazionali. — Il voto dell'Assemblea cretese, in ringraziamento al Governo italiano per gli ufficiali e carabinieri che organizzarono la gendarmeria nell'isola, venne ieri comunicato al R. governo dal presidente dell'Assemblea, col telegramma seguente:

« S. E. cav. Giolitti, presidente del Consiglio dei ministri — Roma.

« In occasione della partenza dei RR. carabinieri italiani dalla nostra patria, l'Assemblea costituente dei cretesi, piena di riconoscenza per gli eminenti ed inestimabili servigi che essi hanno reso nell'organizzare in modo perfetto la nostra gendarmeria, considera suo dovere di esprimere al capo del Governo italiano i suoi profondi sentimenti, dando l'assicurazione che questo importantissimo servigio reso al popolo cretese non sarà mai cancellato dalla sua memoria.

« Il presidente
« *Michelidakis* ».

In Campidoglio. — Venerdì 30 corrente, alle ore 21, avrà luogo la seduta inaugurale della nuova sessione del Consiglio comunale di Roma.

Sono all'ordine del giorno numerose importanti questioni.

Università di Roma. — In via affatto eccezionale, le iscrizioni si accettano fino a tutto il giorno 1° dicembre venturo.

Il V Congresso di tiflologia. — Il Comitato ordinatore del V Congresso di tiflologia che si terrà prossimamente

in Roma ha disposto numerosi festeggiamenti per i congressisti. Vi saranno conferenze speciali, visite agli ospizi dei ciechi, serate musicali, ecc. Un patronato di signore si adopererà per la organizzazione di un concerto di ciechi ed una conferenza scientifica del prof. Neuschüller all'Associazione della stampa. I concerti saranno tenuti all'Acquario romano, che sarà tutto pavesato in bianco e celeste, con trofei di bandiere, piante ed arbusti: il baldacchino Reale sarà in velluto rosso alla sinistra dell'ingresso principale. I concerti che si daranno all'Acquario saranno 17 e 3 i concorsi: le audizioni d'organo ed archi, d'organo e legni si terranno a San Luigi de' Francesi, che possiede un organo di primo ordine e che è stato gentilmente concesso da S. E. l'ambasciatore di Francia.

Per la navigazione interna. — A Milano, nei locali della Camera di commercio, si tenne ieri una numerosa riunione di interessati delle varie provincie della Valle del Po, nella quale venne discusso il progetto del capitano Biancardi per una linea di navigazione da Venezia per Cremona, Piacenza, Pavia, Milano.

Vi intervennero gli onorevoli deputati Cornaggia, Mira e Raineri.

L'assemblea espresse voti per ottenere precisi provvedimenti dallo Stato e approvò un ordine del giorno presentato dall'onorevole Raineri che propugna la nomina di un Comitato che provveda senza indugio alla costituzione di una Società esercente, per la quale già sono state raccolte notevoli quote di capitale.

Marina militare. — La R. nave *Calabria*, con a bordo S. A. R. Ferdinando di Savoia, principe di Udine, dopo avere toccato vari porti del Benadir (Mogadiscio, Warseich ed Itala) è giunta ieri l'altro in Aden donde proseguirà per Massaua, per poi rimpatriare, compiuto il lungo giro di circumnavigazione.

La *Calabria* verrà in Italia verso la fine di dicembre p. v. o nei primissimi giorni di gennaio.

*** Per rendere a Re Giorgio gli onori militari al momento del suo imbarco per la Grecia, il Ministero della marina ha disposto che si rechi da Taranto a Brindisi (ove è già arrivata) la R. nave *Etruria* al comando del capitano di fregata cav. Pericoli.

*** La R. nave *Pellicano* partita da Smirne è giunta a Syra, il 25 corrente.

Marina mercantile. — Da Las Palmas ha proseguito per Genova il *Lombardia*, della N. G. I. Da Singapore è partito per Bombay l'*Ischia*, della stessa Società. Da Suez ha proseguito per Bombay il *R. Rubattino*, e per Alessandria l'*Enna*, entrambi della N. G. I. Da Teneriffa ha transitato diretto a Genova il *Città di Torino*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 26. — Un dispaccio da Tver annuncia l'arresto di una banda di rivoluzionari, presso la quale sono stati sequestrati viveri, cartucce, rivoltelle e i piani per l'esecuzione di parecchi furti progettati a Mosca.

VARSAVIA, 26. — La polizia ha scoperto il quartiere generale del partito socialista democratico ed ha confiscato lettere e documenti importanti.

Sono state arrestate sette persone.

Ieri parecchie corporazioni di mestiere hanno pubblicato un proclama che annunzia uno sciopero per oggi, allo scopo di protestare contro la condanna a morte di quattro terroristi che avevano assassinato un capitano di polizia nello scorso luglio.

PARIGI, 26. — Informazioni giunte al Ministero della marina dicono che i tre marinai dati come scomparsi nell'incendio dell'*Algesiras* a Tolone sono stati ritrovati sani e salvi.

BELGRADO, 26. — *Scupstina.* — Si discute l'interpellanza del nazionalista Ribaratch circa la questione dei cannoni.

Il presidente del Consiglio, Pasic, dichiara che su questa questione esistono quattro relazioni delle Commissioni, le quali non poterono essere pubblicate prima per non dare agli agenti esteri l'occasione di prendere contromisure.

Si procede quindi alla lettura delle quattro lunghissime relazioni, che occupa oltre due ore.

La seduta viene rinviata a domani.

Il presidente del Consiglio, Pasic, proseguirà la sua risposta all'interpellanza.

PARIGI, 26. — Una signora ha sparato nel pomeriggio quattro colpi di rivoltella contro l'ex-ministro delle finanze, Merlou, all'angolo di via Hannover e del Boulevard des Italiens.

Merlou è stato leggermente ferito ad una gamba da due proiettili.

VIENNA, 26. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione del paragrafo 42 della legge elettorale.

Gli oratori czechi combattono la proposta di Pergelt che tende a fissare i mandati nella delegazione dei tedeschi in Boemia e in Moravia mediante una legge speciale.

Il ministro dell'interno dichiara che la posizione dei tedeschi nello Stato e la loro forza parlamentare bastano a garantire la loro legittima influenza sugli affari dello Stato. La coscienza che nessuna importante questione può essere decisa senza o contro i tedeschi basterà a garantire loro la rappresentanza legittima nella delegazione, mediante un compromesso senza una legge speciale. Ogni Governo dovrà appoggiare tale compromesso.

Il seguito è rinviato a domani.

TEODOSIA, 26. — Una bomba è stata lanciata contro il generale Dovydov, governatore generale, che passava in via Generale Indhune.

L'autore dell'attentato è stato arrestato.

TEODOSIA, 26. — L'individuo che ha lanciata la bomba contro il governatore generale portava la bomba in un paniere; la bomba non ha scoppiato.

Inseguito da un agente di polizia, l'individuo ha sparato parecchi colpi. Tuttavia è stato arrestato. Egli sembra un operaio. L'ordigno consiste in una scatola di latta ravvolta di fili di ferro.

TIFLIS, 26. — Secondo notizie ufficiali circa il saccheggio del treno postale presso Schoropane un guardiano ed il gendarme Krawtchenko aprirono il fuoco contro gli aggressori. Krawtchenko fu ucciso immediatamente. Due guardiani furono feriti mortalmente e due leggermente. Anche due viaggiatori rimasero feriti.

Sono state trovate le scheggie della bomba. Un'altra bomba è stata trovata sotto un ponte.

PIETROBURGO, 26. — Certo Stelfot, un borghese condannato dalla Corte marziale alla impiccagione perchè fu trovato in possesso di cinque bombe cariche, è stato giustiziato oggi.

TEODOSIA, 26. — L'autore dell'attentato contro il generale Dovydov dice di essere austro-ungarico, di avere 22 anni e di avere commesso l'attentato per ordine della sezione volante dei rivoluzionari socialisti del sud.

La sua attitudine è cinica. Un cocchiere che si rifiutò di inseguirlo è stato arrestato. Entrambi saranno deferiti alla Corte marziale. Oltre ad essi sono state arrestate altre due persone sospette.

LONDRA, 26. — *Camera dei Comuni.* — Lonsdale chiede se le truppe congolesi hanno sgombrato il Bar-el-Ghazal in conformità delle stipulazioni della Convenzione anglo-belga.

Runciman, a nome del ministro degli esteri, risponde: Ora che la stagione è proprizia per questa opera, amiamo credere che non si verificherà più alcuna dilazione.

WASHINGTON, 26. — Il Dipartimento della guerra è informato della capitolazione e del disarmo degli insorti cubani che si erano posti in campagna nella provincia di Pinhar del Rio.

La banda si componeva di otto uomini e proveniva da Cienfuegos.

VARSAVIA, 26. — Oggi una banda di terroristi ha attaccato il cassiere degli spacci governativi di *alcools*, che passava scortato da due soldati. Il cassiere è stato ferito mortalmente ed è stato derubato del sacco entro cui portava il danaro. Un soldato è stato ferito leggermente. Al rumore delle detonazioni è accorsa una pattuglia, che ha inseguito i terroristi, uccidendone due e ferendo ed arrestando un terzo.

La polizia ha scoperto una manifattura di bombe in una soffitta in via Plwna. Quelli che vi abitavano sono fuggiti.

KALISZ, 26. — I terroristi, mediante un falso mandato postale, si sono impadroniti di 4500 rubli.

PIETROBURGO, 27. — Il ministro dell'istruzione ha presentato al Consiglio dei ministri il programma dei nuovi progetti legislativi circa l'istruzione pubblica che potranno esser discussi dalla Duma al principio della sessione.

Tali progetti riguardano la creazione di scuole elementari su larga base, la modificazione di parecchie leggi sui seminari, gli statuti e i progetti di bilancio per le Università ed altre accademie.

MADRID, 27. — *Camera dei deputati.* — Moret propone che la metà di ciascuna seduta della Camera sia consacrata alla discussione del bilancio e l'altra metà a quella della legge sulle associazioni.

Tale proposta è respinta dal presidente, ma accettata dal Governo e viene approvata dalla Camera, con 161 voti contro 4.

I conservatori non hanno preso parte alla votazione e si sono ritirati.

MADRID, 27. — Si prevedono le dimissioni del ministro dei lavori pubblici e la possibilità di una crisi ministeriale più larga.

L'*Heraldo* dice che il Governo considera come suo dovere di rimanere al potere.

Il Consiglio dei ministri si è riunito iersera per esaminare la situazione al Marocco.

MADRID, 27. — Il Consiglio dei ministri ha deliberato di mettere oggi in discussione il disegno di legge sulle associazioni e di conservare il potere finchè il Parlamento non lo metta in minoranza.

Il presidente del Consiglio, generale Lopez Dominguez, informerà oggi il Re dell'incidente avvenuto alla Camera dei deputati nella seduta di ieri.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 26 novembre 1906

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	763.20.
Umidità relativa a mezzodì	48.
Vento a mezzodì	N
Stato del cielo a mezzodì	sereno
Termometro centigrado	massimo 18 8.
	minimo 9 5.
Pioggia in 24 ore	mm. —

26 novembre 1906.

In Europa: pressione massima di 777 sulla Francia, minima di 745 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 2 a 4mm.; temperatura aumentata.

Barometro: massimo a 770 all'estremo nord-ovest, minimo a 766 sul canal d'Otranto.

Probabilità: cielo in gran parte sereno; venti deboli o moderati settentrionali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 novembre 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	19 2	12 5
Genova	sereno	calmo	18 8	16 3
Spezia	sereno	calmo	15 4	9 0
Cuneo	sereno	—	20 0	11 9
Torino	1/4 coperto	—	13 3	4 0
Alessandria	sereno	—	12 0	2 1
Novara	sereno	—	16 0	5 2
Domodossola	sereno	—	20 5	2 8
Pavia	sereno	—	17 6	2 0
Milano	sereno	—	15 7	4 3
Sondrio	sereno	—	16 0	5 2
Bergamo	sereno	—	18 2	13 2
Brescia	sereno	—	14 2	10 0
Cremona	sereno	—	16 3	4 6
Mantova	nebbioso	—	14 2	5 2
Verona	sereno	—	15 6	4 6
Belluno	sereno	—	15 1	3 9
Udine	sereno	—	17 2	8 3
Treviso	nebbioso	—	15 9	6 8
Venezia	nebbioso	calmo	14 2	8 6
Padova	sereno	—	14 6	6 0
Rovigo	3/4 coperto	—	15 4	5 2
Piacenza	sereno	—	15 3	3 9
Parma	sereno	—	15 6	6 5
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	sereno	—	16 1	6 9
Ferrara	sereno	—	14 4	6 1
Bologna	sereno	—	16 6	10 2
Ravenna	sereno	—	15 0	5 9
Forlì	sereno	—	17 0	6 8
Pesaro	sereno	calmo	16 8	5 6
Ancona	sereno	legg. mosso	15 0	12 5
Urbino	sereno	—	16 1	11 2
Macerata	sereno	—	15 9	11 5
Ascoli Piceno	sereno	—	20 0	6 8
Perugia	sereno	—	19 5	14 5
Camerino	—	—	—	—
Lucca	sereno	—	16 8	4 9
Pisa	sereno	—	19 4	3 6
Livorno	sereno	legg. mosso	17 0	9 0
Firenze	sereno	—	16 6	4 4
Arezzo	sereno	—	22 5	7 8
Siena	1/4 coperto	—	19 3	12 0
Grosseto	sereno	—	17 0	5 0
Roma	sereno	—	19 8	9 5
Teramo	sereno	—	20 8	9 8
Chieti	sereno	—	16 4	8 8
Aquila	sereno	—	10 6	5 1
Agnone	sereno	—	15 2	10 1
Foggia	sereno	—	17 1	9 8
Bari	sereno	mosso	16 5	10 0
Lecce	sereno	—	17 2	11 7
Caserta	sereno	—	18 0	10 1
Napoli	sereno	legg. mosso	18 4	14 7
Benevento	sereno	—	20 2	7 1
Avellino	sereno	—	17 2	4 3
Caggiano	sereno	—	13 2	8 1
Potenza	sereno	—	12 0	6 0
Cosenza	sereno	—	17 8	6 4
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	mosso	17 4	15 8
Trapani	sereno	calmo	18 0	12 3
Palermo	sereno	calmo	18 8	7 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	18 5	14 5
Caltanissetta	sereno	—	16 0	9 4
Messina	sereno	calmo	17 6	14 4
Catania	sereno	calmo	19 1	10 7
Siracusa	sereno	legg. mosso	16 6	10 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	18 5	6 8
Sassari	1/4 coperto	—	16 0	9 4

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*